

Prot. N. ACIU.2007.331
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 11/05/2007

- All' AGEA
- Ufficio Monocratico
- Area Controlli
- Area Autorizzazione Pagamenti
SEDE
- All' Organismo pagatore della Regione Veneto - **AVEPA**
Via Tommaseo, 67
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore della Regione Emilia Romagna - **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione **Lombardia**
Direzione Centrale Programmazione Integrata
Via Fabio Filzi, 22 - Palazzo Pirelli
20124 MILANO
- All' Organismo pagatore della Regione Toscana - **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' Organismo Pagatore della Regione Basilicata - **ARBEA**
Via della Chimica
85100 POTENZA
- All' Organismo Pagatore della Regione Piemonte – **FINPIEMONTE**

via Bogino, 23
10123 TORINO

- All' Ente Nazionale Risi
Piazza Pio XI, 1
20123 MILANO
- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al Coordinamento CAA
c/o CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 ROMA
- Al Coordinamento CAA
c/o AIPO
via Alberico II, 35
00193 ROMA
- All' ASSITOL
p.zza Campitelli, 1
00100 ROMA
- E p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20
00186 ROMA

Oggetto: Regime di aiuti per le colture energetiche - Regolamento (CE) 1782/2003 - Reg. (CE) N. 1973/04 e successive modifiche.

INDICE

1	PREMESSA.....	4
2	QUADRO NORMATIVO	5
3	AIUTO PER LE COLTURE ENERGETICHE	11
4	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO PER LE COLTURE ENERGETICHE..	12
5	UTILIZZO DELLA MATERIA PRIMA	12
6	CONTRATTO	13
6.1	ELEMENTI DEL CONTRATTO.....	14
6.2	MODIFICA O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
6.3	CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	15
6.4	MODIFICA DELLE DESTINAZIONI FINALI E PRINCIPIO DI EQUIVALENZA	15
7	RESE RAPPRESENTATIVE E QUANTITA' DA CONSEGNARE.....	17
8	RICONOSCIMENTO ED ACCREDITAMENTO DI COLLETTORI E DEI PRIMI TRASFORMATORI ED AUTORIZZAZIONI DEI SECONDI TRASFORMATORI.....	17
8.1	OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE COLLETTORE E DEL PRIMO TRASFORMATORE.....	18
8.2	CAUZIONE	19
9	TRASFORMAZIONE DELLA MATERIA PRIMA NELLA PROPRIA AZIENDA AGRICOLA.....	20
9.1	COMUNICAZIONE ED ADEMPIMENTI DEI RICHIEDENTI RELATIVI ALLA RACCOLTA, ALLO STOCCAGGIO E ALLA COLORAZIONE	20
9.2	REGISTRO DI CARICO E SCARICO	21
10	TENUTA DEI REGISTRI DEI COLLETTORI E DEI TRASFORMATORI.....	22
11	CONTROLLO DELLA TRASFORMAZIONE.....	24
11.1	ACQUIRENTI COLLETTORI.....	24
11.2	PRIMI E SECONDI TRASFORMATORI.....	24
11.3	RICHIEDENTI CHE TRASFORMANO LA MATERIA PRIMA IN AZIENDA.....	25
12	DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO.....	26
12.1	ESEMPLARE DI CONTROLLO T5	26
12.2	ESEMPLARE DI CONTROLLO T5 PER L'ESPORTAZIONE	26
12.3	PROVE ALTERNATIVE ALL'ESEMPLARE DI CONTROLLO T5	26
14	PAGAMENTO DELL'AIUTO.....	27
14.1	COLTURE ANNUALI.....	27
14.2	COLTURE BIENNALI	27
14.3	COLTURE PLURIENNALI.....	28
15	IL REGIME UNICO DI PAGAMENTO.....	28
	ALLEGATI.....	30
	Allegato 1.....	31

1 PREMESSA

Con la presente circolare vengono disciplinate le condizioni di ammissibilità al regime di aiuto per le colture energetiche stabilito ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03 e del Reg (CE) n. 1973/2004 modificato dal Reg. CE n. 270/07. In particolare gli articoli da 88 a 92 del regolamento (CE) n. 1782/2003 disciplinano il regime di aiuti per le colture energetiche a favore degli agricoltori.

Gli agricoltori, i primi trasformatori e i collettori riconosciuti da AGEA, da OPLO, Agrea, Avepa, Finpiemonte e Arbea utilizzano il portale SIAN per tutti gli adempimenti e le comunicazioni ai relativi organismi pagatori.

Gli agricoltori, i primi trasformatori, i collettori e ogni altro soggetto operante nella filiera energetica di competenza dell'O.P. ARTEA devono adottare le procedure e le modalità di presentazione e comunicazione previste in specifiche disposizioni dell'Organismo pagatore stesso.

A tale riguardo è necessario sottolineare che deve essere stipulato un contratto tra il produttore agricolo e il collettore e/o il primo trasformatore per le delle materie prime agricole ai fini dell'ammissibilità all'aiuto.

Occorre altresì definire le condizioni applicabili qualora la trasformazione delle materie prime agricole ai fini energetici sia effettuata dall'agricoltore nella propria azienda.

Per garantire che le materie prime siano trasformate in prodotto energetico il collettore e/o il primo trasformatore devono costituire una cauzione per evitare il rischio che le materie prime vengano deviate dalla destinazione energetica, salvo che il collettore o il primo trasformatore siano soggetti accreditati ai sensi dell'art. 37 del Reg. CE n. 1973/04 modificato dal Reg. CE n. 270/07.

Occorre distinguere esplicitamente le responsabilità del richiedente, che terminano con la consegna dell'intero quantitativo di materia prima raccolta, e quelle del collettore o primo trasformatore, che iniziano al momento della consegna e terminano con la trasformazione finale delle materie prime in prodotti energetici.

Talune operazioni di trasporto intracomunitario di materie prime e di prodotti intermedi da esse derivati sono soggette a controllo che devono includere l'uso dell'esemplare di controllo T5, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. Occorre prevedere prove alternative in caso di perdita dell'esemplare di controllo T5 a seguito di circostanze non imputabili al primo trasformatore.

Il regime per le colture energetiche prevede che i prodotti energetici siano ottenuti, al massimo, da un terzo trasformatore come previsto dall'art. 24 paragrafo 8 Reg. CE n. 270/07.

2 QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio e successive modifiche

Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 094 del 31/03/2004, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Regolamento (ce) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003

che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Regolamento (CE) N. 864/2004 della Commissione del 29 aprile 2004

Che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione Europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

Regolamento (CE) N. 1540/2004 Della Commissione del 27 agosto 2004

che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda la data d'inizio del periodo previsto per l'effettuazione di determinati pagamenti

Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione del 26 gennaio 2005

che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento

Regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (ce) n. 583/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004

che modifica i regolamenti (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione e successive modifiche

Regolamento (CE) N. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004

recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 1974/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004

Regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione dell'8 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che deroga al regolamento (CE) . 1782/2003

Regolamento (CE) n. 606/2005 della Commissione del 19 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1085/2005 della Commissione

dell'8 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1701/2005 della Commissione del 18 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 568/2006 della Commissione del 27 aprile 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione e successive modifiche

Regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004

recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione dell'11 febbraio 2005

che modifica e rettificava il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 436/2005 della Commissione del 17 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1954/2005 della Commissione del 29 novembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il pagamento degli aiuti

Regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative

ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione del 15 febbraio 2006
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 per quanto riguarda la frutta a guscio

Regolamento (CE) N. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche

Regolamento (CE) N. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004
Recante modalità di applicazione del reg. CE 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 681/2005 della Commissione del 29 aprile 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 in ordine alle condizioni per beneficiare dei pagamenti per superficie per il lino destinato alla produzione di fibre

Regolamento (CE) n. 1044/2005 della Commissione del 4 luglio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 in ordine alla fissazione del fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004

Regolamento (CE) n. 794/2005 della Commissione del 26 maggio 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 2182/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 660/2006 della Commissione del 27 aprile 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 270/2007 della Commissione del 13 marzo 2007
recante modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 2220/1985 della Commissione, del 22 luglio 1985

Recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli.

Regolamento (CE) n. 2454/1993 della Commissione

che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

NORMATIVA NAZIONALE

DECRETO MiPAAF del 15/03/2005 - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

DECRETO MiPAAF prot. n.D/624 8 novembre 2006 - Modificazioni al decreto 15 marzo 2005 in materia di norme comuni relative ai regimi di aiuto per le colture energetiche e all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

CIRCOLARE MiPAAF n. 1 del 9/03/2005 - Prescrizioni attuative concernenti l'applicazione del decreto ministeriale 15 marzo 2005, modificato da ultimo dal decreto 8 novembre 2006, in materia di norme comuni del regime di aiuto per le colture energetiche, ai sensi del regolamento (CE) 1973/2004.

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo 2001 – Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola.

CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

CIRCOLARE MiPAAF n. 1 del 9/03/2005 - Prescrizioni attuative concernenti l'applicazione del decreto ministeriale 15 marzo 2005, modificato da ultimo dal decreto 8 novembre 2006, in materia di norme comuni del regime di aiuto per le colture energetiche, ai sensi del regolamento (CE) 1973/2004.

D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004 e successive modifiche

D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

D.M. n. 2669 del 3 novembre 2004

recante modifiche ed integrazioni al DM n. 1787 del 5 agosto 2004;

D.M. del 29 luglio 2005

Modifica al Decreto 5 agosto 2004 concernente la proroga della data di assegnazione ai produttori dei titoli all'aiuto definitivi conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 795/2004.

D.M. n. D/262 del 2 maggio 2006

Modifica del decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune.

D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

DECRETO MiPAAF prot. n.D/624 8 novembre 2006 - Modificazioni al decreto 15 marzo 2005 in materia di norme comuni relative ai regimi di aiuto per le colture energetiche e all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

Circolare Mipaaf n.1 del 9 marzo 2007 – Prescrizioni attuative concernenti il settore delle colture energetiche e applicazione del sistema di accreditamento facoltativo, previsto dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1973/2004.

CIRCOLARE ACIU.2007.232 del 6 aprile 2007

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 – Campagna 2007.

Definizioni

Ai fini della presente circolare si intende per:

- “richiedente”, l'agricoltore, così come definito all'art.2, lettera a) del Reg. (CE) n. 1782/2003, che coltiva le superfici di cui all'articolo 88 dello stesso regolamento al fine di ottenere l'aiuto di cui al suddetto articolo;
- “aiuto”, l'aiuto per le colture energetiche di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

- “prodotti energetici”, i prodotti di cui all’articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- “collettore”, qualsiasi persona che stipula un contratto con un richiedente ai sensi dell’articolo 25 del Reg. (CE) n. 1973/2004 e che acquista per proprio conto le materie prime di cui all’articolo 24, paragrafo 1 dello stesso regolamento, destinate agli usi di cui all’articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- “primo trasformatore”, l’utilizzatore delle materie prime agricole, ad esclusione del richiedente che utilizza le materie prime nella propria azienda, il quale effettua la loro prima trasformazione al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all’articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- “secondo trasformatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica, autorizzata secondo le modalità previste nella circolare ACIU.2007.254, che, essendo dotata di impianti ed attrezzature idonee a tale scopo, effettua la trasformazione di prodotti intermedi provenienti da materie prime lavorate da primi trasformatori;
- “contratto”, il contratto stipulato ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1973/94, così come modificato dal regolamento (CE) n. 270/2007;
- “sistema di accreditamento facoltativo”, il sistema di accreditamento degli acquirenti collettori e dei primi trasformatori previsto dall’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1973/2004, così come modificato dal regolamento (CE) n. 270/2007.
- “organismo pagatore”: si intende l’organismo pagatore individuato in base alla sede legale del soggetto.

3 AIUTO PER LE COLTURE ENERGETICHE

L’articolo 88 del regolamento (CE) 1782/03 istituisce un aiuto comunitario di 45 EUR per ettaro l'anno per le superfici seminate a colture energetiche.

Si intendono per colture energetiche le colture destinate essenzialmente alla produzione dei seguenti prodotti energetici:

- prodotti considerati biocarburanti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;
- energia termica ed elettrica ricavata dalla biomassa.

È fissata una superficie massima garantita europea, pari a 2.000.000 di ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.

Se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile per singolo Stato membro e per singolo richiedente viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO PER LE COLTURE ENERGETICHE

L'aiuto è concesso soltanto per le superfici la cui produzione agricola è oggetto di un contratto stipulato tra il richiedente e il collettore o tra il richiedente e il primo trasformatore ai fini dell'utilizzo della materia prima principalmente per la fabbricazione di uno dei prodotti energetici come previsto dall'art. 24 del Reg. (CE) 1973/04 modificato dal Reg. CE n. 270/07.

I richiedenti che intendono trasformare le materie prime nelle propria aziende agricole dovranno inoltrare all'Organismo pagatore una comunicazione nella quale si indica la materia prima da utilizzare e il processo trasformazione che intendono adottare come indicato nella circolare AGEA N. ACIU.2007.254 del 16.04.2007. Inoltre, al posto del contratto, devono presentare presentano una dichiarazione sostitutiva.

Il richiedente (intervento nella domanda unica di pagamento: colture energetiche o colture energetiche biogas) deve utilizzare, nella fase di compilazione della domanda unica di pagamento 2007 le destinazioni produttive riportate nell'allegato "Matrice prodotto/intervento" alla circolare 2007.232.

Le superfici, che hanno formato oggetto di una domanda di ammissione al regime a favore delle colture energetiche, non possono essere considerate ritirate dalla produzione

5 UTILIZZO DELLA MATERIA PRIMA

Qualsiasi materia prima agricola può essere coltivata sulle superfici oggetto dell'aiuto, purché la materia prima sia utilizzata principalmente per l'ottenimento di uno dei prodotti energetici previsti dall'art. 24 del Reg. (CE) 1973/04 così come modificato dal Reg. CE n. 270/07.

Lo stesso articolo, al paragrafo 2, indica che la barbabietola da zucchero può essere coltivata sulle superfici oggetto dell'aiuto alle colture energetiche a condizione che qualsiasi prodotto intermedio sia utilizzato per la fabbricazione di prodotti energetici e che qualsiasi coprodotto o sottoprodotto contenete zucchero sia utilizzato in conformità al Reg. CE 318/2006 .

Inoltre, al paragrafo 7 dello stesso articolo, si evidenzia che per quanto riguarda la soia è ammessa una deroga al principio del calcolo del valore economico, di seguito indicato, a condizione che qualsiasi prodotto intermedio, eccettuata la farina di soia, sia destinato alla fabbricazione di prodotti energetici.

Per la canapa si applicano le disposizioni dell'art. 29 del Reg (CE) n. 795/2004 e dell'art. 33 del Reg (CE) n. 796/2004, come indicato al paragrafo 3 dell'art. 24 del Reg. (CE) 1973/04 così come modificato dal Reg. CE n. 270/07.

Si evidenzia, inoltre, che per quanto riguarda la coltivazione della canapa devono essere rispettate le prescrizioni descritte nella Circolare ACIU.2007.232.

Il valore economico dei prodotti energetici ottenuti dalla trasformazione delle materie prime deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti durante la stessa trasformazione (art. 24 paragrafo 6 del Reg. (CE) N. 1973/04 così come modificato dal Reg. (CE) n. 270/2007).

La verifica sul valore dei prodotti utilizzati a fini energetici, si effettua in base a quanto indicato all'art. 38 paragrafo 6, determinando per raffronto della somma dei valori di tutti i prodotti energetici con la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti sulla base delle informazioni riportate nei registri di cui all'art. 38 paragrafo 2 del Reg. (CE) N. 1973/04 e le successive modifiche.

Qualora tali prezzi non siano disponibili, si determinano i prezzi pertinenti, segnatamente in base alle informazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, ed in tal senso il primo trasformatore fornisce le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, in particolare riguardo ai costi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare le quantità di prodotti finiti che si potranno ottenere.

Le materie prime da trasformare sono oggetto di un contratto, conformemente all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Il richiedente deve consegnare tutta la materia prima raccolta al collettore o al primo trasformatore, con il quale ha stipulato il contratto, che la prende in consegna e garantisce che un quantitativo equivalente di tale materia prima venga utilizzato nella Comunità per la fabbricazione di uno o più prodotti energetici ammissibili.

Il primo trasformatore che impieghi la materia prima effettivamente raccolta per la fabbricazione di un prodotto intermedio o di un sottoprodotto, può utilizzare un quantitativo equivalente di tale prodotto intermedio o sottoprodotto per la fabbricazione di uno o più prodotti finiti. In questo caso, o qualora il collettore venda un quantitativo equivalente della materia prima raccolta, il primo trasformatore o il collettore informa l'autorità competente presso la quale è stata costituita la cauzione. Qualora il quantitativo equivalente venga utilizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri in causa si informano reciprocamente sull'operazione.

Il primo trasformatore può delegare ad una terza persona la raccolta della materia prima presso il richiedente. Il trasformatore rimane l'unico responsabile ai fini degli obblighi previsti.

6 CONTRATTO

I primi trasformatori e i collettori riconosciuti da AGEA, da OPLO, Agea, Avepa, Finpiemonte e Arbea devono presentare i contratti ai rispettivi Organismi pagatori utilizzando il portale SIAN (www.sian.it) entro la data di presentazione della domanda unica di pagamento.

L'agricoltore è tenuto a sottoscrivere il suddetto contratto di coltivazione o la dichiarazione sostitutiva del contratto (nel caso di utilizzo della materia prima per la produzione energia termica, energia o di biocarburanti o di biogas nella propria azienda) entro i termini per la presentazione della domanda unica.

Il contratto deve essere compilato su Modello BE in allegato. Tale modello deve essere privo di correzioni o abrasioni, datato e firmato dalle parti contraenti.

Il contratto è redatto in tre copie.

Nel caso in cui l'agricoltore abbia conferito il mandato al CAA:

- ciascuna parte contraente conserva la propria copia completa del contratto;
- una terza copia completa, sottoscritta dalle parti, deve essere consegnata al CAA a cui l'agricoltore ha conferito il mandato. Il CAA è tenuto a protocollare ed archiviare nel fascicolo del produttore la sua copia.

Nel caso in cui l'agricoltore non abbia conferito mandato ad un CAA:

- ciascuna parte contraente conserva la propria copia completa del contratto;
- una terza copia completa, sottoscritta dalle parti, deve essere consegnata dall'agricoltore all'OP .

6.1 ELEMENTI DEL CONTRATTO

Il contratto deve essere riferito ad un'unica materia prima e deve:

- contenere la data e un codice identificativo univoco;
- essere sottoscritto dalle parti contraenti;
- contenere i seguenti elementi, a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1973/04:
 - il nome e l'indirizzo dei contraenti;
 - la durata del contratto (annuale o poliennale);
 - le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie;
 - il quantitativo di prodotto ottenibile;
 - eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
 - l'impegno a rispettare gli obblighi di conseguimento di energia, carburanti e/o combustibili;
 - le utilizzazioni finali previste e conformi al reg. CE 1973/04 e successive modifiche.

6.2 MODIFICA O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato una domanda di aiuto, il richiedente conserva il diritto all'aiuto soltanto se, al fine di consentire tutte le necessarie misure di controllo, informa l'organismo pagatore circa la modifica o la risoluzione del contratto, entro il termine fissato per la modifica della domanda di aiuto.

Le parti sottoscriveranno un nuovo contratto che riporta i dati modificati.

Se in un dato anno il richiedente e il primo trasformatore modificano o risolvono il contratto prima della data di modifica o sostituzione della domanda unica di aiuto, il trasformatore consegna presso l'autorità competente, entro la data suddetta, solo la copia del contratto modificato o risolto.

6.3 CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

I primi trasformatori e i collettori riconosciuti da AGEA, da OPLO, Agrea, Avepa, Finpiemonte e Arbea devono informare l'Organismo pagatore se, a seguito di circostanze eccezionali, l'agricoltore non è in grado di fornire tutta o parte della materia prima indicata nel contratto presentando un'apposita dichiarazione di variazione o risoluzione del contratto, utilizzando il portale SIAN (www.sian.it).

La dichiarazione di variazione o risoluzione del contratto deve essere conforme al Modello CE in allegato per le colture energetiche.

La dichiarazione di variazione o risoluzione della dichiarazione di trasformazione in biogas deve essere conforme al Modello OE in allegato.

Il quantitativo effettivamente consegnato dal richiedente al collettore o al primo trasformatore deve corrispondere almeno alla resa rappresentativa.

Nel caso di consegna inferiore rispetto a quella risultante dall'applicazione delle rese determinate dall'Organismo pagatore, sarà inoltre necessario presentare un modello, denominato "lettera di variazione", sottoscritta da entrambe le parti.

Inoltre, qualora le circostanze eccezionali comportino anche una riduzione della superficie oggetto del contratto, l'agricoltore, previo aggiornamento della Domanda Unica, conserva il diritto al pagamento solo per la superficie residua. In caso di risoluzione del contratto l'agricoltore perde il diritto al pagamento dell'aiuto per le colture energetiche.

Se la materia prima consegnata è inferiore a quanto contrattato e non viene presentata una documentazione che giustifichi tale riduzione, si procede alla riduzione delle superfici richieste in pagamento in quota proporzionale alla quantità non consegnata, e all'applicazione delle eventuali sanzioni che dovessero derivare da un esito non in concordanza per il gruppo coltura (art. 51 e 53 del Reg. (CE) 796/04 e successive modifiche).

6.4 MODIFICA DELLE DESTINAZIONI FINALI E PRINCIPIO DI EQUIVALENZA

Il collettore o il primo trasformatore possono modificare le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima, a condizione che la materia prima oggetto del contratto sia già stata consegnata

Le utilizzazioni finali devono comunque essere volte alla fabbricazione di uno dei prodotti previsti (art. 24 del Reg. (CE) 1973/04 e successive modifiche) e il valore economico dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle materie prime deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti durante la stessa trasformazione, ad eccezione della soia.

Il collettore o il primo trasformatore, che ha ricevuto la materia prima e/o ottenuto un prodotto intermedio presentano all'organismo pagatore il modello di applicazione – Mod. QE in allegato contenente i seguenti elementi:

- a) nome e cognome dell'acquirente collettore o del primo trasformatore e se persona fisica, o la ragione sociale se persona giuridica, il relativo indirizzo, nonché la partita IVA;
- b) i motivi che giustificano il ricorso al sistema di equivalenza;
- c) il tipo e la quantità del prodotto oggetto dell'equivalenza;
- d) l'utilizzazione del prodotto equivalente sul mercato nazionale o la consegna verso altro Paese membro;
- e) i prezzi e le caratteristiche tecnologiche e merceologiche dei prodotti oggetto di scambio;
- f) nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto che utilizza la quantità equivalente e la partita IVA;
- g) la data entro cui si prevede che la quantità equivalente sarà reintegrata, fermo restando l'obbligo di trasformazione entro il 31 luglio di due anni successivo a quello della campagna della raccolta del prodotto originario.
- h) l'impegno, pena l'incameramento della cauzione di cui al paragrafo specifico, a rispettare i tempi del reintegro del prodotto originario con altro di stessa natura e qualità merceologica e le finalità del prodotto originario.

L'acquirente collettore e/o il primo trasformatore che hanno ottenuto l'autorizzazione di applicazione del principio di equivalenza sono tenuti, al momento del reintegro del prodotto o di sua quota parte, a trasmettere all'Organismo pagatore – un mese prima dell'inizio del reintegro dell'operazione di equivalenza - il modello di ripristino di equivalenza – Modello RE in allegato contenente, oltre agli elementi suindicati (lettere da a) ad h) anche le seguenti informazioni

a) le date di consegna della materia prima e/o di prodotti intermedi oggetto del reintegro, per consentire all'Organismo pagatore l'espletamento di eventuali verifiche concernenti, in modo particolare, la corrispondenza qualitativa e quantitativa tra i prodotti oggetto di equivalenza;

b) nome, cognome (per le persone fisiche) o la ragione sociale (per le persone giuridiche) e partita IVA del soggetto che fornisce il prodotto equivalente nonché le quantità che, a titolo di reintegro, sono utilizzate per la fabbricazione di prodotti finiti con i relativi prezzi e le caratteristiche tecnologiche e merceologiche.

L'Organismo pagatore, ricevuta la comunicazione rilascia la relativa autorizzazione. Se la quantità equivalente viene utilizzata in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata raccolta la materia prima, il collettore o il primo trasformatore devono trasmettere i suddetti modelli QE ed RE all'Autorità competente di quest'ultimo Paese per gli adempimenti di competenza.

7 RESE RAPPRESENTATIVE E QUANTITA' DA CONSEGNARE

L'Organismo di coordinamento, sulla base degli elementi forniti dagli Organismi pagatori, provvede a determinare ed a pubblicare le rese prima del raccolto.

Per i cereali restano valide le rese riportate nel piano di regionalizzazione di cui all'allegato A del decreto ministeriale 4 aprile 2000.

Qualora, per causa di forza maggiore, si verifichi una significativa riduzione delle rese e delle quantità raccolte rispetto a quelle riportate nel contratto, i contraenti provvedono a comunicare, secondo le modalità e i termini definiti dall'Organismo pagatore, le variazioni intervenute.

Per le consegne effettuate in ambito nazionale o comunitario, sia di materia prima che di prodotti intermedi, coprodotti e sottoprodotti, l'acquirente collettore e il primo trasformatore ed eventualmente il "secondo trasformatore" sono tenuti a compilare ed a far pervenire all'Organismo pagatore, entro i termini dallo stesso fissati, il Modello GE in allegato.

Il primo trasformatore fornisce all'autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, con particolare attenzione ai costi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di prodotti finiti che si potranno ottenere. Detti coefficienti saranno in linea con i dati della letteratura industriale su impianti analoghi, e ove espressamente fissati da regolamenti o disposizioni CE, non inferiori a tali coefficienti.

La dichiarazione di raccolta e consegna da parte del coltivatore e di presa in consegna da parte del collettore o del primo trasformatore deve essere resa su Modello FE, allegato alla presente circolare.

I richiedenti che trasformano la materia prima in energia e/o biogas per la propria azienda devono presentare la dichiarazione di raccolta su modello SE in allegato.

8 RICONOSCIMENTO ED ACCREDITAMENTO DI COLLETTORI E DEI PRIMI TRASFORMATORI ED AUTORIZZAZIONI DEI SECONDI TRASFORMATORI

Per le procedure di riconoscimento, accreditamento ed autorizzazione si rimanda alla circolare ACIU. 2007.254 del 16.4.2007 che definisce in particolare:

- la procedura per il riconoscimento degli "Acquirenti Collettori" e dei "Primi Trasformatori", secondo quanto indicato nei Regg. CE n. 1782/2003, 1973/2004 così come modificato dal Reg. (CE) n. 270/2007;
- la procedura per autorizzare i "Secondi Trasformatori" a trasformare i prodotti intermedi;
- la procedura per i "Primi Trasformatori" e per gli "Acquirenti Collettori" già riconosciuti per accedere al Sistema di Accredimento come stabilito dall' art. 37 del Reg. (CE) n. 1973/2004, così come modificato dal Reg. (CE) n. 270/2007.

Nella circolare sopraindicata sono inoltre indicate le modalità e la tempistica a cui gli Acquirenti

Collettori e Primi Trasformatori devono attenersi per ottenere la conferma del riconoscimento precedentemente rilasciato.

Entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale è concesso l'aiuto, AGEA coordinamento pubblica un elenco dei collettori e dei primi trasformatori accreditati.

8.1 OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE COLLETTORE E DEL PRIMO TRASFORMATORE

L'acquirente collettore e il primo trasformatore che stipulano contratto devono:

1. costituire una cauzione, ad esclusione dei soggetti accreditati;
2. prendere in consegna tutta la materia ricevuta dal richiedente;
3. trasformare o fornire prova dell'avvenuta trasformazione presso un secondo trasformatore dei quantitativi di materia prima principalmente nei prodotti finiti menzionati nel contratto. La trasformazione deve essere effettuata entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta.

In relazione al punto 3) si evidenzia che, come previsto all'art. 24 del reg. n. CE 1973/04, così come modificato dal reg. n. CE 270/07, i prodotti energetici devono essere ottenuti, al massimo, dopo tre trasformazioni.

Il primo trasformatore assume l'impegno di fornire all'Organismo pagatore gli elementi economici e tecnici concernenti il processo di trasformazione delle materie prime di cui trattasi, nonché le informazioni necessarie per la determinazione del valore dei prodotti da destinare alla produzione di energia e dei sottoprodotti o coprodotti da destinare al consumo alimentare.

Il collettore e il primo trasformatore assumono l'impegno a consentire l'accesso nei propri stabilimenti ed a fornire la documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni, al fine di permettere i controlli previsti dalla presente compreso il prelievo di campioni di materia prima e di prodotti intermedi.

Per le consegne effettuate in ambito nazionale o comunitario, sia di materia prima che di prodotti intermedi, coprodotti e sottoprodotti, il primo trasformatore ed i soggetti autorizzati che intervengono nel circuito di trasformazione sono tenuti a compilare ed a far pervenire all'Organismo pagatore, entro quaranta giorni lavorativi decorrenti dalla consegna, le apposite dichiarazioni redatte su Modello PE allegato .

Se lo Stato membro del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l'autorità competente comunica all'autorità competente del richiedente, entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di cui al primo comma, la quantità totale di materia prima consegnata. Lo spostamento di tale materia prima sarà in ogni caso scortata da un modello T5 la cui emissione sarà curata dallo stato membro in cui la materia prima è stata conseguita.

Il primo trasformatore ha la facoltà di apportare modifiche al programma delle utilizzazioni

principali indicate nel contratto di vendita, a condizione che ottenga prodotti energetici, il cui valore superi in ogni caso la sommatoria di prodotti e sottoprodotti utilizzati in altre destinazioni.

8.2 CAUZIONE

Il collettore e il primo trasformatore, se non accreditati, devono costituire la cauzione di seguito specificata presso l'Organismo pagatore entro il termine ultimo per la presentazione della domanda unica per la campagna in questione.

L'importo della cauzione deve essere costituito in unica soluzione con riferimento ai contratti ed alla campagna in questione presso un istituto di credito o assicurativo.

La cauzione è pari ad un importo di 60 EUR per ettaro, per ogni materia prima, moltiplicato per la somma di tutte le superfici oggetto di un contratto adibite alla produzione della materia prima in questione.

Le cauzioni possono essere anche cumulative purché accompagnate da un elenco dettagliato contenente il riferimento ai singoli contratti.

Qualora un contratto venga modificato o risolto (artt. 27 e 28 del Reg. (CE) 1973/04), la cauzione deve essere adeguata di conseguenza.

Le cauzioni versate relativamente ai contratti annullati non possono essere utilizzate per la copertura di nuovi contratti. Per questi ultimi è necessario depositare una nuova cauzione.

Per ciascuna materia prima la cauzione viene svincolata proporzionalmente alla materia prima trasformata, dopo che l'Organismo pagatore del collettore o del primo trasformatore sia stata fornita la prova che i quantitativi di materie prime in questione sono stati trasformati rispettando le condizioni stabilite, tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate e comunicate (art. 29 del Reg. (CE) 1973/04).

Il collettore o primo trasformatore devono far pervenire all'Organismo pagatore la dichiarazione di avvenuta trasformazione redatta in conformità al Modello IE in allegato

Se la cauzione è stata costituita dal collettore, viene svincolata dopo che la materia prima in questione è stata trasformata in prodotto finito.

Se il collettore vende la materia prima ad un primo trasformatore la cauzione costituita dal collettore può essere svincolata prima della trasformazione finale se il primo trasformatore ha costituito presso l'Organismo pagatore una fidejussione di pari entità a sostituzione dell'altra.

Il primo trasformatore, ai fini dello svincolo parziale delle cauzioni versate, trasmette all'Organismo pagatore i modelli 3b e 3c in allegato, volti a dimostrare l'utilizzazione della quantità parziale di materia prima nel corrispondente prodotto finito, previsto nei contratti. A tali modelli devono essere allegati le relative dichiarazioni di avvenuta trasformazione.

Ai fini dello svincolo totale delle cauzioni versate nel corso di una campagna, il primo trasformatore, ricevute tutte le dichiarazioni di avvenuta trasformazione concernenti i contratti stipulati per la stessa campagna di commercializzazione, provvede ad informare immediatamente l'Organismo pagatore, richiedendo allo stesso l'espletamento delle operazioni di controllo finale per la verifica del pieno rispetto degli impegni assunti.

9 TRASFORMAZIONE DELLA MATERIA PRIMA NELLA PROPRIA AZIENDA AGRICOLA

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 26 del Reg. (CE) n. 1973/2004 e ai sensi dell'art. 33 del reg. CE 1973/2004, così modificato dal reg. CE 270/07, i richiedenti che intendono trasformare le materie prime nelle propria aziende agricole non sono tenuti alla presentazione di un contratto e sono autorizzati a:

- 1 utilizzare alberi da bosco a rotazione breve (NC ex 0602 90 41) o tutti i cereali e i semi oleosi corrispondenti ai codici NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 e 1206 00 99 raccolti:
 - come combustibile per il riscaldamento della propria azienda agricola;
 - per la produzione, nella propria azienda agricola, di energia o di biocarburanti;
- 2 trasformare tutta la materia prima raccolta in biogas (NC 2711 29 00) nella propria azienda.

I richiedenti che intendono svolgere le attività sopraindicate dovranno inoltrare all'Organismo pagatore una comunicazione nella quale si indica la materia prima da utilizzare e il processo trasformazione che intendono adottare come indicato nella circolare AGEA N. ACIU. 2007. 254 del 16.04.2007.

Hanno inoltre l'obbligo di dichiarare le particelle investite nella domanda unica e di compilare la dichiarazione sostitutiva del contratto, in cui indica la specie coltivata e la sua destinazione, unitamente alle quantità previste secondo le rese per ettaro elencate nella circolare AGEA ACIU N. 232 del 06.04.2007.

La dichiarazione sostitutiva del contratto (modello NE in allegato), con la quale il richiedente si impegna a utilizzare o a trasformare direttamente la materia prima e le quantità dichiarate, deve essere trasmessa all'Organismo pagatore. I richiedenti che hanno conferito mandato ad un CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della dichiarazione stessa presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archivarla nel fascicolo aziendale.

9.1 COMUNICAZIONE ED ADEMPIMENTI DEI RICHIEDENTI RELATIVI ALLA RACCOLTA, ALLO STOCCAGGIO E ALLA COLORAZIONE

Il richiedente deve rispettare i seguenti adempimenti:

1. pesatura di tutta la materia prima raccolta; per i cereali, i semi oleosi e le paglie. Nel caso in cui venga utilizzata la pianta intera, la pesatura può essere sostituita dalla misurazione volumetrica della materia prima;
2. verifica che la quantità misurata corrisponda alla quantità dichiarata nella dichiarazione sostitutiva del contratto. Per scostamenti superiori al 10% il produttore deve presentare la documentazione giustificativa delle circostanze eccezionali (decreto regionali, certificazione ispettorato, perizia asseverata);
3. colorazione (applicazione di prodotto tracciante – colorante E124), entro la data di invio della comunicazione all’Organismo pagatore, da ditta specializzata, facendosene rilasciare fattura. E’ ammesso che il produttore scelga di eseguire direttamente della tracciatura ed in questo caso deve allegare la fattura di acquisto del colorante.
4. stoccaggio delle materia prime colorate;

Nel caso in cui il richiedente non abbia eseguito o fatto eseguire la colorazione, i cereali e/o semi oleosi non tracciati dovranno permanere in locali appositi, separati dagli altri prodotti agricoli che non hanno destinazione energetica, adibiti allo stoccaggio di prodotti per “uso energetico” fino al loro completo utilizzo.

Per la destinazione a biogas, le biomasse erbacee e i cereali potranno essere detenute, separatamente, nelle trincee di fermentazione.

Gli alberi da bosco a breve rotazione e altre biomasse che non possono essere utilizzate nella alimentazione umana e/o animale, sono esenti dalla colorazione .

Il richiedente è tenuto ad inoltrare all’Organismo pagatore (tramite portale per i produttori che hanno conferito mandato ad un CAA o raccomandata per i produttori in proprio) la comunicazione di avvenuta raccolta, colorazione o stoccaggio separato - Modello SE allegato alla presente circolare, completa della data presunta di fine utilizzo della materia prima.

9.2 REGISTRO DI CARICO E SCARICO

I registri dei richiedenti che trasformano la materia prima nella propria azienda agricola recano una contabilità di magazzino atta a conservare una traccia dei raccolti e della trasformazione nell’azienda (art. 39 del Reg 1973/04,). In tal senso devono essere riscontrate:

- a. le quantità di tutte le materie prime raccolte;
- b. le quantità di materie prime trasformate, nonché le quantità e i tipi di prodotti finiti, coprodotti e sottoprodotti da esse ottenuti.

Nel registro devono essere rintracciate:

- i. operazioni di carico: le materie prime raccolte specificando le quantità e tipo di prodotto da trasformare da ricondurre alle dichiarazioni presentate (a sostituiscono il contratto);

ii. operazioni di scarico:

- a. materia prima in stoccaggio
- b. le materie prime passate in lavorazione con data di utilizzo (indicazione del tipo di destinazione energetica);
- c. prodotti ottenuti dalla trasformazione con indicazione delle quantità (es mc di biogas, tonnellate biocarburanti, contabilizzando i kWh prodotti o le ore di funzionamento della caldaia) eventuali prodotti intermedi, i sottoprodotti o i coprodotti;
- d. eventuali perdite di lavorazione e le eventuali quantità distrutte con l'annotazione della relativa motivazione;
- e. stoccaggio finale materia prima

Tale registro, (in allegato il Modello UE - facsimile del registro di carico e scarico), deve essere impiegato per la contabilizzazione dell'impiego delle biomasse, deve essere aggiornato con frequenza almeno settimanale e deve essere messo a disposizione per eventuali controlli.

L'utilizzo dei cereali e/o dei semi oleosi e/o di altre materie prime ad uso "energetico" potrà avvenire per combustione diretta, o tramite un processo di trasformazione del prodotto stesso, utilizzandone una sola parte come combustibile (quella di maggior valore commerciale e, rapportato a cento il valore di prodotto principale e sottoprodotti, quella che raggiunge almeno il 51% del valore complessivo).

Nel caso di trasformazione delle materie prime ed ottenimento di uno o più coprodotti o sottoprodotti, le restanti parti (quelle di valore minore) potranno essere immesse (caso per caso, se l'il richiedente e le normative cogenti in materia di sicurezza alimentare lo ritengono idoneo) nella filiera alimentare ad uso zootecnico, e essere utilizzate esclusivamente dal richiedente stessa azienda di produzione.

10 TENUTA DEI REGISTRI DEI COLLETTORI E DEI TRASFORMATORI

L'OP indica le caratteristiche dei registri che devono tenere i collettori, i trasformatori nonché la frequenza con cui devono essere aggiornati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria all'art. 39 del Reg. (CE) 1973/04.

L'acquirente collettore, il primo trasformatore, il secondo trasformatore sono tenuti ad osservare quanto disposto dall'Organismo pagatore per la corretta e puntuale tenuta dei registri di c/s (in allegato il Modello LE - facsimile del registro di carico e scarico), nei quali occorre siano riportati almeno i dati di cui al modello previsto all'allegato IE da aggiornare con cadenza almeno settimanale

Nel caso del collettore i registri c/s devono riportare:

1. i quantitativi di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate nell'ambito del regime colture energetiche di cui agli artt. 88 e 92 del reg. (CE) 1782/03;
2. il nome e l'indirizzo del primo trasformatore a cui sono state vendute le materie prime per la prima trasformazione.

In tal senso nel registro dovranno essere rintracciate:

- i. le operazioni di carico le materie prime entrate con riferimento ai documenti di trasporto del singolo carico consegnato, avendo cura attraverso le dichiarazioni di consegna di poter rendere collegabile il documento del singolo carico al numero di ciascun contratto, specificando le quantità delle materie prime ricevute;
- ii. operazione di scarico delle materie prime in uscita con riferimento ai documenti di trasporto del singolo carico consegnato, indicando le quantità e i riferimenti del primo trasformatore a cui sono cedute, le eventuali perdite dovute alla movimentazione e le eventuali quantità distrutte con l'annotazione della relativa motivazione.

Nel caso del primo trasformatore, i registri devono riportare:

1. i quantitativi delle varie materie prime acquistate per essere trasformate nell'ambito del regime colture energetiche di cui agli artt. 88 e 92 del reg. (CE) 1782/03;
2. i quantitativi di materie prime trasformate, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, prodotti coprodotti e sottoprodotti da esse ottenuti;
3. le perdite inerenti alla lavorazione;
4. le quantità distrutte con relativa motivazione;
5. i quantitativi e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi percepiti;
6. se del caso, il nome e l'indirizzo del trasformatore successivo.

In tal senso nel registro devono essere rintracciate:

- i. nelle operazioni di carico delle materie prime entrate con riferimento ai documenti di trasporto del singolo carico consegnato, avendo cura attraverso le dichiarazioni di consegna di poter rendere collegabile (almeno contabilmente) il documento del singolo carico al numero di ciascun contratto specificando le quantità delle materie prime ricevute;
- ii. le operazioni di scarico delle materie prime passate in lavorazione, i prodotti ottenuti dalla trasformazione con indicazione delle quantità e le tipologie di prodotti finiti ottenuti, le quantità di prodotti intermedi, i sottoprodotti o i coprodotti, le perdite di lavorazione e le eventuali quantità distrutte con l'annotazione della relativa motivazione. Devono essere registrate le eventuali materie prime vendute o cedute, per le quali l'obbligo della trasformazione dovrà essere verificato presso l'ulteriore trasformatore, che rileva gli stessi obblighi di rispetto delle tempistiche del cedente.

Nel caso del secondo trasformatore i registri devono riportare:

1. i quantitativi delle prodotti di prima trasformazione acquistati per essere ulteriormente trasformati nell'ambito del regime colture energetiche di cui agli artt. 88 e 92 del reg. (CE) 1782/03;
2. i quantitativi di prodotti trasformati, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, prodotti coprodotti e sottoprodotti da esse ottenuti;
3. le perdite inerenti alla lavorazione;
4. le quantità distrutte con relativa motivazione;
5. i quantitativi e i tipi di prodotti venduti dal secondo trasformatore, nonché i prezzi percepiti;

In tal senso nel registro devono essere rintracciate:

- i. nelle operazioni di carico dei prodotti di prima trasformazione acquistati con riferimento ai documenti di trasporto del singolo carico consegnato da collegare a ciascun contratto (almeno contabilmente), specificando le quantità delle materie prime ricevute;
- ii. le operazioni di scarico delle materie prime passate in lavorazione, i prodotti ottenuti dalla trasformazione con indicazione delle quantità e le tipologie di prodotti finiti ottenuti, le quantità di prodotti intermedi, i sottoprodotti o i coprodotti, le perdite di lavorazione e le eventuali quantità distrutte con l'annotazione della relativa motivazione. Devono essere registrate le eventuali materie prime vendute o cedute, per le quali l'obbligo della trasformazione dovrà essere verificato presso l'ulteriore trasformatore, che rileva gli stessi obblighi di rispetto delle tempistiche del cedente.

11 CONTROLLO DELLA TRASFORMAZIONE

L'Organismo pagatore controlla la trasformazione delle materie prime attraverso le verifiche in loco presso gli acquirenti collettori, i primi trasformatori, i secondi trasformatori e presso le aziende agricole nel caso di trasformazione diretta nell'azienda delle materie prime da parte dei richiedenti.

I soggetti selezionati per l'effettuazione dei controlli devono consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.

Ciascun controllo in loco è oggetto di una relazione di controllo (fac simile – Allegato 1) contenente tutti i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente quanto segue:

- a) la data del controllo;
- b) le persone presenti;
- c) il periodo oggetto del controllo;
- d) le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionamento;
- e) i risultati del controllo.

11.1 ACQUIRENTI COLLETTORI

L'Organismo pagatore effettua i controlli in loco presso almeno il 25% dei collettori selezionati in base ad un'analisi del rischio.

I controlli consistono in verifiche materiali (inerenti ai siti di stoccaggio) e nell'esame dei documenti commerciali (registro di c/s e documentazione contabile giustificativa a supporto) al fine di accertare la corrispondenza tra le materie prime acquistate e quelle consegnate

11.2 PRIMI E SECONDI TRASFORMATORI

L'Organismo di controllo controlla la conformità alle disposizioni relative all'ammissibilità della materia prima e della congruità del valore economico (art. 24, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1973/04

così come modificato dal Reg. CE n. 270/07) e degli obblighi principali, secondarie e subordinate di cui all'articolo 36, , presso almeno il 25% trasformatori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un'analisi del rischio.

Tali controlli comprendono almeno i seguenti elementi:

1. un raffronto tra la somma dei valori di tutti i prodotti energetici e la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione, valori ottenuti moltiplicando la quantità del prodotto considerato per la media dei prezzi franco fabbrica indicati.
2. un'analisi del sistema di produzione del trasformatore, in particolare verifiche materiali ed esami dei documenti commerciali, onde accertare, riguardo al trasformatore, la corrispondenza tra le consegne di materie prime, i prodotti finiti, i prodotti coprodotti e i sottoprodotti ottenuti.

I primi trasformatore e i secondi trasformatori forniscono al proprio l'Organismo Pagatore le necessarie informazioni:

- sul processo di trasformazione, con particolare attenzione ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare le quantità di prodotti intermedi e/o finiti ottenibili
- i prezzi "franco fabbrica" percepiti dalla vendita dei prodotti.

Per quanto riguarda il punto 1, l'Organismo pagatore effettua i controlli avvalendosi, in particolare, di coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime in causa. Ove esistano nella normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all'esportazione. In assenza di questi, si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall'industria di trasformazione interessata.

11.3 RICHIEDENTI CHE TRASFORMANO LA MATERIA PRIMA IN AZIENDA

L'Organismo pagatore controlla le trasformazioni di materie prime prodotte che avvengono presso le aziende agricole e per le quali il richiedente non è tenuto alla stipula di un contratto (all'art. 33 del Reg. (CE) n. 1973/2004 così come modificato dal Reg. CE 270/07).

I controlli vengono effettuati sul 10% dei richiedenti, selezionati sulla base di un'analisi del rischio che tiene conto degli elementi seguenti:

1. l'ammontare degli aiuti;
2. il tipo di produzione dichiarato ai fini della trasformazione, segnatamente le colture diverse da quelle annuali;
3. il numero di particelle agricole e la superficie che forma oggetto della domanda di aiuto;
4. l'evoluzione rispetto all'anno precedente;
5. i risultati dei controlli degli anni precedenti;
6. altri parametri stabiliti dall'Organismo pagatore in base alla rappresentatività delle dichiarazioni presentate.

12 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

12.1 ESEMPLARE DI CONTROLLO T5

Il prodotto deve essere accompagnato da un esemplare di controllo T5 rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 in uno dei casi seguenti:

- il primo trasformatore vende o cede ad un secondo o terzo trasformatore stabilito in un altro Stato membro prodotti intermedi oggetto di un contratto per la produzione di materie prime non destinate all'alimentazione umana o animale;
- il collettore vende o cede al primo trasformatore stabilito in un altro Stato membro materie prime oggetto di un contratto.

Nell'esemplare di controllo T5 deve essere apposta, alla rubrica «Altri» nella casella 104, la seguente dicitura:

- “Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione.”

12.2 ESEMPLARE DI CONTROLLO T5 PER L'ESPORTAZIONE

Qualora uno o più prodotti finiti, prodotti intermedi, prodotti connessi o sottoprodotti cui si riferisce un contratto siano destinati all'esportazione verso paesi terzi, il trasporto sul territorio comunitario deve essere effettuato sotto scorta di un esemplare di controllo T5, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in cui i prodotti sono stati ottenuti.

Nell'esemplare di controllo T5 viene apposta, alla rubrica «Altri» nella casella 104, la seguente dicitura:

- Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio.

Quanto detto si applica soltanto se i prodotti finiti di cui all'allegato XXIII, i prodotti intermedi, i prodotti connessi o sottoprodotti cui si riferisce il contratto possono beneficiare di restituzioni all'esportazione qualora siano ottenuti da materie prime coltivate al di fuori del presente regime.

12.3 PROVE ALTERNATIVE ALL'ESEMPLARE DI CONTROLLO T5

Se l'esemplare di controllo T5 non viene restituito all'ufficio di partenza dell'organismo responsabile del controllo nello Stato membro in cui è stabilito il collettore o il primo trasformatore due mesi dopo la scadenza del termine per la trasformazione della materia prima (31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta), a seguito di circostanze non imputabili al collettore o al primo trasformatore, possono essere accettati come prove alternative all'esemplare di controllo T5 i seguenti documenti:

1. fatture di acquisto dei prodotti intermedi;
2. attestati del secondo e del terzo trasformatore circa la trasformazione finale delle materie prime nei prodotti non alimentari;

3. fotocopie certificate, a cura dell'ultimo trasformatore, dei documenti contabili che dimostrano l'avvenuta trasformazione.

14 PAGAMENTO DELL'AIUTO

14.1 COLTURE ANNUALI

L'aiuto può essere pagato al richiedente prima che la materia prima venga trasformata. Tale pagamento può tuttavia aver luogo soltanto se la quantità di materia prima prevista è stata consegnata al collettore o al primo trasformatore e se:

1. esiste un contratto stipulato con un collettore o primo trasformatore entro il termine ultimo per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento;
2. il richiedente ha dichiarato all'autorità competente la quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e confermato il quantitativo fornito e il consegnatario;
3. è stata fornita all'autorità competente la prova della costituzione dell'intera cauzione, salvo accreditamento della controparte;
4. l'autorità competente incaricata del pagamento ha verificato, per ogni domanda, che siano stati allegati i contratti stipulati e che essi siano conformi alle prescrizioni dell'art. 26 del Reg. (CE) 1973/04.

14.2 COLTURE BIENNALI

Nel caso di coltura biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengano soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato in ognuno dei due anni successivi alla conclusione del contratto, a condizione che siano stati rispettati i seguenti obblighi:

- nel primo anno:
 - a) esiste un contratto stipulato con un collettore o primo trasformatore entro il termine ultimo per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento;
 - b) è stata fornita all'autorità competente la prova della costituzione dell'intera cauzione, salvo accreditamento della controparte;
 - c) l'autorità competente incaricata del pagamento ha verificato, per ogni domanda, che siano stati allegati i contratti stipulati e che essi siano conformi alle prescrizioni dell'art. 26 del Reg. (CE) 1973/04.
- nel secondo anno:

- a) il richiedente dichiara all'organismo pagatore la quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e conferma il quantitativo fornito e il consegnatario;
- b) il collettore o il primo trasformatore, che ha ricevuto la materia prima dal richiedente, informa l'organismo pagatore in merito alla quantità di materia prima presa in consegna, precisandone la specie, nonché il nome e l'indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima, il luogo di consegna e gli estremi del contratto entro un termine fissato.

14.3 COLTURE PLURIENNALI

In caso di colture permanenti o pluriennali, il pagamento dell'aiuto ha luogo ogni anno a cominciare dalla stipula del contratto.

Come previsto dall'art.25, par. 3 del reg. CE 1973/03, modificato dal reg. CE 270/07, in deroga alla presentazione del contratto il richiedente presenta una dichiarazione scritta all'Organismo pagatore (Modello allegato TE) contenente l'impegno a piantare durante l'anno considerato e a utilizzare la materia prima successivamente raccolta per la fabbricazione di prodotti energetici. La dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:

- la specie e la superficie piantata con ciascuna specie;
- l'anno previsto per la prima raccolta.

Il suddetto modello deve pervenire nei termini previsti per la domanda unica.

15 IL REGIME UNICO DI PAGAMENTO

Tutte le colture oggetto di contratto per "colture energetiche" o dichiarazione sostitutiva del contratto sono considerate usi del suolo ammissibili all'associazione con i titoli ordinari. Anche le colture permanenti sono ritenute ammissibili, in deroga ai criteri generali di ammissibilità fissati dagli articoli 44 e 51 del reg. (CE) 1782/03.

Il mancato rispetto (parziale o totale) del contratto per la produzione e la consegna di colture energetiche o della dichiarazione per la trasformazione in biogas comporta una riduzione del premio specifico per le colture energetiche.

Se la materia prima consegnata è inferiore a quanto contrattato e non viene presentata una documentazione che giustifichi tale riduzione, si procede alla riduzione delle superfici richieste in pagamento in quota proporzionale alla quantità non consegnata, e all'applicazione delle eventuali sanzioni che dovessero derivare da un esito di mancata concordanza tra la superficie richiesta e la superficie determinata per il gruppo coltura "colture energetiche" (artt. 51 e 53 del Reg. (CE) 796/04).

Nel caso in cui la mancata consegna dei prodotti nella misura ritenuta ammissibile si riferisca a coltivazioni non permanenti, la mancata consegna non pregiudica il percepimento dell'aiuto disaccoppiato.

Nel caso in cui il contratto/dichiarazione non sia stato rispettato in tutto o in parte in relazione a colture permanenti, che sono ritenute inammissibili all'associazione con i titoli ordinari in assenza di partecipazione al regime di aiuto per le colture energetiche, le superfici ritenute inammissibili all'aiuto accoppiato devono essere ritenute inammissibili anche all'aiuto disaccoppiato.

L'art. 32 del reg. (CE) 1973/04, disciplina le modalità di pagamento per le colture biennali e pluriennali, stabilendo che il pagamento debba essere effettuato a partire dall'anno di stipula del contratto, fermo restando che la dichiarazione di consegna viene rilasciata al secondo anno (per le biennali) o a seguire (per le pluriennali, secondo lo specifico modello colturale adottato) e che per il primo anno di coltivazione il pagamento è effettuato solo se sono stati adempiuti gli obblighi previsti per il versamento della cauzione o dell'accreditamento. Se allo scadere del termine la mancata consegna è parziale o totale si dovrà procedere al recupero delle somme erogate nell'anno/i precedente/i corrispondente alla quantità non consegnata.

F. to IL DIRETTORE DELL'AREA DI COORDINAMENTO
(Dr. Giancarlo Nanni)

ALLEGATI

Allegato 1

**CONTROLLO PRODUZIONE DI COLTURE UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI
 REG. CE N° 1973/04 e 270/07**

VERBALE DI SOPRALLUOGO

DITTA: _____
 Tipologia di attività: _____
 Indirizzo: _____
 Tecnici incaricati del controllo/codice: _____
 Rappresente della Ditta: _____
 Qualifica del rappresentante della Ditta _____
 Documento di riconoscimento: _____
 Periodo del controllo: _____
 Luogo della verifica: _____
 Data della verifica: _____

In riferimento ai regolamenti CEE n°. 1973/04 e 270/07, con il presente verbale si è proceduto alla verifica delle movimentazioni e scorte residue dei seguenti prodotti:

Prodotto: _____ Materie: _____

Prodotto: _____ Materie: _____

Nel corso della verifica é stata prodotta la seguente modulistica:

- N° _____ All. 1 Verbale di Verifica consegne materie Prime
- N° _____ All. 3 a) Moduli di “Conteggio Riepilogativo di Gestione”- Acquirente Collettore
- N° _____ All. 3 b) Moduli di “Conteggio Riepilogativo di Gestione”- Primo Trasformatore
- N° _____ All. 3 c) Moduli di “Conteggio Riepilogativo di Gestione”- Secondo Trasformatore
- N° _____ All. 3 d) Moduli di “Conteggio Riepilogativo di Gestione”- Raffinatore / 2°
 Trasformatore
- N° _____ All. 4 Tabella di “Verifica Modello T5”
- N° _____ All. 5 Tabella di “Dettaglio Fornitore/Destinatario”
- N° _____ All. 5 a) Tabella di “Dettaglio delle Equivalenze”
- N° _____ All. 6 Tabella di “Verifica delle scorte”
- N° _____ All. 7 “Verbale di prelievo campione”
- N° _____ All. 8 Tabella di “Dettaglio scarico materia prima - prodotto intermedio”

CONTROLLO PRODUZIONE DI COLTURE UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI
REG. CE N° 1973/04 e 270/07

Documentazione Acquisita: _____

Presenza di pagine per le note **Si** **No** (barrare il campo "si" se presente, "no" se non presente)

Per L' AGEA
nome e cognome _____

Per la Ditta
nome e cognome _____

Firma _____

Firma _____

Note _____

**CONTROLLO PRODUZIONE DI COLTURE UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI
REG. CE N° 1973/04 e 270/07**

Per L' AGEA
nome e cognome _____

Firma _____

Per la Ditta
nome e cognome _____

Firma _____

N. CONTRATTO	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

**CONTRATTO DI FORNITURA DELLA MATERIA PRIMA OTTENUTA
DALLA PRODUZIONE DI COLTURE UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE
DI PRODOTTI ENERGETICI REG. CE 1973/04 e 270/07**

Spett.le ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

contratto iniziale

contratto di modifica in sostituzione del contratto n.

CAMPAGNA 200.../ 200...

MATERIA PRIMA - SPECIE -

DA UNA PARTE:

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

RAGIONE SOCIALE		PARTITA IVA	
NOME		SESSO	CODICE FISCALE
		M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA		PROV.
giorno mese anno			

Resa media prevista sulle superfici ritirate dalla produzione

rappresentativa fissata dall'AG.E.A.

dell'azienda (attestata da perizia giurata) (Tonn./Ha)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA		RESA PREVISTA (Tonn./Ha)	
			Ha	Are		
TOTALE						

Tonnellate kg

TOTALE QUANTITA' PREVISTA

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:
- che i dati soprariportati sono esatti e veritieri;

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 DPR n. 633

Qualora la posizione fiscale sopraindicata dovesse subire variazioni il sottoscritto dichiarante avrà cura di darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata R.R.

DICHIARA INOLTRE di aver preso visione e di accettare e rispettare gli impegni riportati sul retro del presente contratto.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C. si sottoscrivono le condizioni contrattuali seguenti: Qualità, campionamento e comunicazione dei risultati; Prezzo di acquisto; Pagamento della merce; Periodo di applicazione, modificazione, tribunale competente.

E DALL'ALTRA:

QUADRO B - IL PRIMO TRASFORMATORE

N. RICONOSCIMENTO		PARTITA IVA	
RAGIONE SOCIALE			
SEDE LEGALE		TELEFONO	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		PREFISSO	NUMERO
COMUNE		PROV.	C.A.P.
RAPPRESENTANTE LEGALE		FAX	
COGNOME E NOME		PREFISSO	NUMERO

DICHIARA INOLTRE di aver preso visione e di accettare e rispettare gli impegni riportati sul retro del presente contratto.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C. si sottoscrivono le condizioni contrattuali seguenti: Qualità, campionamento e comunicazione dei risultati; Prezzo di acquisto; Pagamento della merce; Periodo di applicazione, modificazione, tribunale competente.

Il presente contratto è stipulato per il periodo da ___/___/___ a ___/___/___.

Luogo della firma

data giorno mese anno

firma in originale PRIMO TRASFORMATORE COLTIVATORE RICHIEDENTE

I CONTRATTI INCOMPLETI RIPORTANTI CORREZIONI O ABRASIONI SONO CONSIDERATI NULLI

I
OBBLIGHI DEL COLTIVATORE

1. Il coltivatore "richiedente" si impegna a coltivare la totalità delle superfici dichiarate nel contratto la specie della materia prima indicata, utilizzata per la fabbricazione di prodotti energetici ai sensi dell'art. 88 del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29.09.2003;
2. il coltivatore "richiedente" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o risoluzioni consentite al presente contratto di cui all'art. 27 del reg. CE n. 1973/2004;
3. il coltivatore "richiedente" si impegna a consegnare la totalità della materia prima raccolta sulle superfici oggetto del contratto conformemente a quanto stabilito dall'art. 31 del regolamento (CE) n. 1973/2004;
4. il coltivatore "richiedente" è tenuto a stipulare il contratto in tempo utile per consentire al "primo trasformatore" di depositare lo stesso contratto entro i termini di cui all'art. 34 del reg. CE n. 1973/2004, nonché a indicarne la durata;
5. il coltivatore "richiedente" si impegna a depositare i contratti presso l'Autorità competente unitamente alla domanda di pagamento per superfici;
6. il coltivatore "richiedente" garantisce formalmente che le superfici dichiarate nel contratto soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità al pagamento di cui all'articolo 90 del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29.09.2003 e del Reg. CE 796/2004 della Commissione del 22.10.99;
7. il coltivatore "richiedente" si assume la responsabilità per tutti i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli impegni predetti.

II
OBBLIGHI DEL "PRIMO TRASFORMATORE"

1. Il "primo trasformatore" è tenuto a depositare una copia del contratto entro i termini riportati nell'art. 34 del reg. CE n. 1973/2004;
2. Il "primo trasformatore" si impegna a ritirare, dandone comunicazione all'AGEA, la totalità della materia prima raccolta sulle superfici dichiarate nel contratto;
3. il "primo trasformatore" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o risoluzioni consentite al presente contratto;
4. il "primo trasformatore" si impegna a consegnare, dandone comunicazione all'AGEA, il prodotto intermedio e il sottoprodotto a trasformatori intermedi autorizzati;
5. il "primo trasformatore" si impegna a versare, entro il termine ultimo fissato per il deposito della domanda di compensazione, una garanzia bancaria o assicurativa all'AGEA per un importo pari a 60 EURO/ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici messe a riposo nell'ambito del presente regime; l'obbligo è abolito nel caso di "filiera certificata"
6. il "primo trasformatore" si impegna a garantire, entro i termini previsti, la trasformazione della materia prima nei seguenti prodotti finiti e sottoprodotti destinati, in via principale, alla produzione di energia termica e/o elettrica, biocarburanti e biocombustibili, il cui valore economico, ad eccezione per la s superiore a quello di tutti gli altri prodotti destinati ad altro uso:
PRODOTTO FINITO
SOTTOPRODOTTO
7. il "primo trasformatore" si impegna a fornire all'AGEA, al più tardi entro **30 novembre** di ciascuna campagna, gli elementi tecnici concernenti il processo di trasformazione delle materie prime di cui trattasi, nonché quelli economici;
8. il "primo trasformatore" si assume la responsabilità per tutti i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli impegni predetti.

III
MODALITÀ DI CONSEGNA

IV
QUALITÀ, CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

1. La merce consegnata deve essere di qualità sana, leale e mercantile e conforme almeno alle seguenti caratteristiche tipo:
UMIDITÀ:
IMPURITÀ:
2. la riconduzione della quantità tal quale alla qualità tipo viene effettuata in base alla seguente formula:

V
PREZZO D'ACQUISTO

VI
PAGAMENTO DELLA MERCE

VII
PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE

1. Il contratto è valido per la campagna /
2. se nuove disposizioni (Regolamenti nazionali o comunitari) dovessero modificare o integrare le disposizioni in vigore e di conseguenza il presente contratto, questo verrà adeguato di conseguenza;
3. per ogni controversia sarà nominato un collegio arbitrale tra le parti. In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria il foro sarà quello di

N. CONTRATTO INIZIALE	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O RISOLUZIONE DEL

**CONTRATTO DI FORNITURA DELLA MATERIA PRIMA OTTENUTA
DALLA PRODUZIONE DI COLTURE UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE
DI PRODOTTI ENERGETICI REG. CE 1973/04 e 270/07**

Spett. le ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

NUMERO DOMANDA DI PAGAMENTO PER SUPERFICI

CAMPAGNA 200.../ 200...

MATERIA PRIMA

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE	
PARTITA IVA <input type="text"/>	
RAGIONE SOCIALE <input type="text"/>	
NOME <input type="text"/>	
SESSO	CODICE FISCALE
M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA
giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	<input type="text"/>
PROV. <input type="text"/>	

QUADRO B IL PRIMO TRASFORMATORE	
N. RICONOSCIMENTO <input type="text"/>	
PARTITA IVA <input type="text"/>	
RAGIONE SOCIALE <input type="text"/>	
SEDE LEGALE	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	TELEFONO
<input type="text"/>	PREFISSO <input type="text"/> NUMERO <input type="text"/>
COMUNE	FAX
<input type="text"/>	PREFISSO <input type="text"/> NUMERO <input type="text"/>
PROV. <input type="text"/>	C.A.P. <input type="text"/>
RAPPRESENTANTE LEGALE	
COGNOME E NOME <input type="text"/>	

- COMUNICANO
- la risoluzione del contratto di coltivazione succitato
- le seguenti variazioni al contratto di coltivazione succitato

	Dichiarazione originale		Nuova Dichiarazione	
	ettari	are	ettari	are
Superficie complessiva coltivata	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	tonnellate	kg	tonnellate	kg
Quantità prevista	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Il Coltivatore richiede che:

- vengano accettate le sopra indicate VARIAZIONI DI SUPERFICIE, come risulta dall'allegato contratto di modifica del contratto iniziale
- vengano accettate le VARIAZIONI relative ai dati anagrafici come da documentazione giustificativa allegata
- vengano accettate le seguenti motivazioni per le VARIAZIONI DI QUANTITA' sopraindicate

Cause di forza maggiore per variazioni di quantità:

M1) Siccità	<input type="checkbox"/>	periodo da	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
M2) Incendio	<input type="checkbox"/>	periodo da	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
M3) Grandine / Allagamenti	<input type="checkbox"/>	periodo da	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
M4) Danni gravi ed imprevedibili arrecati da animali	<input type="checkbox"/>	periodo da	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
M5) Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>	periodo da	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>

Le cause di forza maggiore giustificano anche la variazione delle quantità di raccolto previste in domanda per le superfici ad uso energetico :

da tonn. , kg a tonn. , kg

Il COLTIVATORE e il PRIMO TRASFORMATORE allegano:

- documentazione giustificativa della variazione rilasciata dal funzionario della Regione competente per territorio e operante nel settore agricolo o sanitario
- contratto di modifica del contratto iniziale

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL
COLTIVATORE RICHIEDENTE

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL
PRIMO TRASFORMATORE

Luogo della firma

data giorno mese anno

TIMBRO

DOMANDA INIZIALE	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O RINUNCIA DI

**COLTIVAZIONE DI MATERIA PRIMA SU TERRENI
INVESTITI A COLTURE PER L'OTTENIMENTO DI PRODOTTI ENERGETICI
DA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA**

Spett.le
ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

reg. CE 1973/04 e 270/07
CAMPAGNA 200.../ 200...

NUMERO DOMANDA DI PAGAMENTO PER SUPERFICI

MATERIA PRIMA

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE	
RAGIONE SOCIALE <input type="text"/>	
PARTITA IVA <input type="text"/>	
NOME <input type="text"/>	
SESSO	CODICE FISCALE <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA <input type="text"/>
giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	PROV. <input type="text"/>

COMUNICA

- la rinuncia alla domanda di coltivazione succitata
 le seguenti variazioni alla domanda di coltivazione succitata

	Dichiarazione originale		Nuova Dichiarazione	
Superficie complessiva coltivata	ettari <input type="text"/>	are <input type="text"/>	ettari <input type="text"/>	are <input type="text"/>
Quantità prevista	tonnellate <input type="text"/>	kg <input type="text"/>	tonnellate <input type="text"/>	kg <input type="text"/>

Il Coltivatore richiede che:

- vengano accettate le sopra indicate VARIAZIONI DI SUPERFICIE, come risulta dall'allegata domanda di modifica della domanda iniziale
 vengano accettate le VARIAZIONI relative ai dati anagrafici come da documentazione giustificativa allegata
 vengano accettate le seguenti motivazioni per le VARIAZIONI DI QUANTITA' sopraindicate

Cause di forza maggiore per variazioni di quantità:

M1) Siccità	<input type="checkbox"/>	periodo da <input type="text"/> a <input type="text"/>
M2) Incendio	<input type="checkbox"/>	periodo da <input type="text"/> a <input type="text"/>
M3) Grandine / Allagamenti	<input type="checkbox"/>	periodo da <input type="text"/> a <input type="text"/>
M4) Danni gravi ed imprevedibili arrecati da animali	<input type="checkbox"/>	periodo da <input type="text"/> a <input type="text"/>
M5) Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>	periodo da <input type="text"/> a <input type="text"/>

Le cause di forza maggiore giustificano anche la variazione delle quantità di raccolto previste in domanda per le superfici ad uso energetico :

da tonn. kg a tonn. kg (1)

(1) da compilare esclusivamente se la stessa specie e varietà è coltivata anche su superfici ordinarie

Il COLTIVATORE allega:

- documentazione giustificativa della variazione rilasciata dal funzionario della Regione competente per territorio e operante nel settore agricolo o sanitario
 modifica della domanda iniziale

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL
COLTIVATORE RICHIEDENTE

.....

Luogo della firma

data

giorno mese anno

RICHIESTA DI APPLICAZIONE
DELLA
EQUIVALENZA
Reg. Ce 1973/04 e 270/07

La Ditta cod.
P.IVA
nella persona del suo Rappresentante Legale
sig.
cod.fiscale

RICHIEDE

A CODESTO SPETTABILE Organismo Pagatore di attuare l'

EQUIVALENZA
per

materia prima tipo valore euro/kg.
prodotti intermedi tipo valore
quantità tonn. kg.

provenienti da terreni destinati ad uso energetico per la campagna di coltivazione 200.... procedendo alla
trasformazione semi/mais valore euro/kg.

commercializzazione olio/amido/sorbitolo valore
nel mercato alimentare

dati dell'eventuale partner commerciale

ditta cod.
P.IVA nazione UE

GARANTISCE

la trasformazione di un PARI quantitativo in Prodotti Energetici, come da Reg.CE 1973/04 e 270/07
entro *DUE* anni dalla raccolta del quantitativo originario, considerando come data limite entro cui attuare la
finalizzazione, il 31 luglio del secondo anno successivo a quello della raccolta del quantitativo originario.

cod.az. n.prog. anno
N.ro Richiesta

FIRMA
(Rappresentante legale della ditta)

timbro ditta

DATA

DICHIARAZIONE DI RIPRISTINO
DELLA
EQUIVALENZA
Reg. Ce 1973/04 e 270/07

La Ditta cod.
P.IVA
nella persona del suo Rappresentante Legale
sig.
cod.fiscale

COMUNICA

A CODESTO SPETTABILE Organismo Pagatore di ricostituire la seguente

quantità tonn. kg.
materia prima tipo valore euro/kg.
prodotti intermedi tipo valore

provenienti da produzioni alimentari, ripristinando il *PARI QUANTITATIVO* per il quale era stata richiesta l'applicazione dell'operazione di *EQUIVALENZA*

N.ro Richiesta cod.az. n.prog. anno

e destinandolo alla trasformazione in Prodotti Energetici, biocarburanti e/o biocombustibili, come stabilito dal Reg.CE 1973/04 e 270/07

dati dell'eventuale partner commerciale

ditta cod.
P.IVA nazione UE

SI IMPEGNA

alla trasformazione di tale quantitativo in Prodotti Energetici, come da Reg.CE 1973/04 e 270/07 entro *DUE* anni dalla raccolta del quantitativo originario, considerando come data limite entro cui attuare la finalizzazione, il *31 luglio* del secondo anno successivo a quello della raccolta del quantitativo originario.

La data prevista di termine della trasformazione presso i ns. stabilimenti è:

FIRMA
(Rappresentante legale della ditta)

timbro ditta

DATA

**DICHIARAZIONE DI CONSEGNA SUCCESSIVA EFFETTUATA DAL COLLETTORE
DI MATERIE PRIME DESTINATI PER LA FABBRICAZIONE DI ENERGIA
BIOCOMBUSTIBILI E BIOCARBURANTI**

REG. CE n. 1973/04 e 270/07

CAMPAGNA 200..../....

QUADRO A IL PRIMO TRASFORMATORE CHE HA STIPULATO IL CONTRATTO

N. RICONOSCIMENTO		PARTITA IVA	
<input style="width:100%;" type="text"/>		<input style="width:100%;" type="text"/>	
RAGIONE SOCIALE <input style="width:100%;" type="text"/>			
SEDE LEGALE		TELEFONO	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		PREFISSO	NUMERO
<input style="width:100%;" type="text"/>		<input style="width:50%;" type="text"/>	<input style="width:50%;" type="text"/>
COMUNE		PROV.	C.A.P.
<input style="width:100%;" type="text"/>	<input style="width:50%;" type="text"/>	<input style="width:50%;" type="text"/>	<input style="width:100%;" type="text"/>
RAPPRESENTANTE LEGALE			
COGNOME E NOME <input style="width:100%;" type="text"/>			
STABILIMENTO PRINCIPALE			
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		PREFISSO	NUMERO
<input style="width:100%;" type="text"/>		<input style="width:50%;" type="text"/>	<input style="width:50%;" type="text"/>
COMUNE		PROV.	C.A.P.
<input style="width:100%;" type="text"/>	<input style="width:50%;" type="text"/>	<input style="width:50%;" type="text"/>	<input style="width:100%;" type="text"/>

DICHIARA di aver consegnato:

Data di consegna	N. Bolla di consegna	Prodotto (*)	Prezzo	Acquirente trasformatore (nome, indirizzo)	Provenienza (#)	Quantità tal quale		Caratteristiche (§)		Quantità tipo (§)	
						Tonn.	kg	Umidità (%)	Impurità (%)	Tonn.	kg

(*) descrizione del prodotto o codice fornito dall'AGEA

(#) indicare i num. dei contratti in caso di materia prima, il n. bolla per i prodotti intermedi o i sottoprodotti o il n. T_5 in caso di prodotto proveniente da altri Paesi comunitari

(§) da indicare solo per le materie prime

IL SOTTOSCRITTO PRIMO TRASFORMATORE SI IMPEGNA:

- a garantire l'utilizzazione della materia prima e/o prodotto intermedio per la fabbricazione di energia o di prodotti energetici entro i termini stabiliti;
- a consegnare, dandone comunicazione scritta all'AGEA, la materia prima oggetto del presente contratto ad un primo trasformatore riconosciuto (solo per il collettore);
- a consegnare, dandone comunicazione scritta all'AGEA, il prodotto intermedio e i sottoprodotti a trasformatori intermedi o finali autorizzati (solo per il primo trasformatore);
- a fornire un tabulato firmato e timbrato contenente i numeri delle bolle di consegna e i riferimenti ai corrispondenti numeri di contratto ed un analogo elenco su supporto magnetico.

QUADRO B - EQUIVALENZA

IL SOTTOSCRITTO PRIMO TRASFORMATORE DICHIARA:

- di aver consegnato i quantitativi equivalenti di	<input type="checkbox"/> MATERIA PRIMA	Tonn. <input style="width:50px;" type="text"/>	kg <input style="width:50px;" type="text"/>	(*)
	<input type="checkbox"/> PRODOTTO INTERMEDIO	Tonn. <input style="width:50px;" type="text"/>	kg <input style="width:50px;" type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> SOTTOPIRODOTTO	Tonn. <input style="width:50px;" type="text"/>	kg <input style="width:50px;" type="text"/>	

corrispondenti qualitativamente e quantitativamente ai/ai prodotti originari di cui ai contratti, o bolle, o T_5 n.

per l'ottenimento dei prodotti finiti

al trasformatore in data ___/___/___ . Autorizzazione AGEA n. del ___/___/___

(nome, indirizzo)

(*) esprimere in quantità tipo per le materie prime

Luogo della firma

data

giorno	mese	anno

Firma
DEL PRIMO TRASFORMATORE

**DICHIARAZIONE DI RACCOLTA E CONSEGNA DA PARTE DEL COLTIVATORE
E DICHIARAZIONE DI PRESA IN CONSEGNA DEL PRIMO TRASFORMATORE DI
MATERIE PRIME OTTENUTE SU TERRENI AD UTILIZZO ENERGETICO ED IMPIEGATE
PER LA FABBRICAZIONE DI ENERGIA, BIOCOMBUSTIBILI E BIOCARBURANTI**

REG. CE n° 1973/04 e 270/07

RACCOLTO 200.../200...

N. CONTRATTO		N. DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO	MATERIA PRIMA	QUANTITA' PREVISIONALE DI RACCOLTA RIPORTATA NEL CONTRATTO (*)	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO			Tonnellate	kg

(*) comprensiva di eventuali variazioni

QUADRO A - COLTIVATORE RICHIEDENTE

RAGIONE SOCIALE			PARTITA IVA	
<input type="text"/>				
NOME		SESSO	CODICE FISCALE	
<input type="text"/>		M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
DATA DI NASCITA		COMUNE DI NASCITA		PROV.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
giorno	mese	anno		

QUADRO B PRIMO TRASFORMATORE COLLETTORE CON CUI E' STATO STIPULATO IL CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E DI ACQUISTO

RAGIONE SOCIALE			PARTITA IVA	
<input type="text"/>				
SEDE LEGALE		TELEFONO		
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		PREFISSO	NUMERO	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
COMUNE	PROV.	C.A.P.	FAX	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PREFISSO	NUMERO
RAPPRESENTANTE LEGALE				
COGNOME E NOME		<input type="text"/>		
UBICAZIONE SEDE PRINCIPALE				
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		PREFISSO	NUMERO	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
COMUNE	PROV.	C.A.P.	FAX	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PREFISSO	NUMERO
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del Reg. CE n. 1973/2004

- di aver raccolto e consegnato al sopraindicato Primo trasformatore

la totalità della materia prima raccolta sulla superficie oggetto del contratto come riportato in appresso.

DICHIARA:

- di aver preso in consegna le quantità di materie prime raccolte dal coltivatore richiedente in esecuzione del contratto in questione.

LUOGO DI CONSEGNA (stabilimenti, centri di raccolta, centri di stoccaggio)	DATA DI CONSEGNA	N. BOLLA	QUANTITA' TAL QUALE		CARATTERISTICHE		QUANTITA' TIPO	
			Tonn.	kg	umidità (%)	impurità (%)	Tonn.	kg
TOTALE					TOTALE			

II PRIMO TRASFORMATORE SI IMPEGNA:

- a garantire l'utilizzazione della materia prima ottenuta sui terreni ritirati dalla produzione alla fabbricazione di prodotti finiti non destinati, in via principale, alla produzione di energia o di biocombustibili e biocarburanti
- a comunicare tempestivamente all'O.P. il nome, l'indirizzo, la partita IVA dei soggetti ai quali viene eventualmente ceduta e/o venduta la materia prima, i prodotti intermedi, i sottoprodotti e i coprodotti;
- a tenere in locali separati le materie prime raccolte su terreni ritirati dalla produzione rispetto a quelle raccolte su terreni non ritirati dalla produzione, nonchè i prodotti intermedi ottenuti;
- a trasmettere un tabulato riassuntivo delle consegne relative ai contratti stipulati suddiviso per ogni materia prima.

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE E IL COLLETTORE O IL PRIMO TRASFORMATORE DICHIARANO:

- nessuna variazione in termini di superfici e di quantità previste nel contratto;
 - le seguenti variazioni intervenute al contratto iniziale in termini di superfici quantità
- come risulta dalla dichiarazione di variazione { presentata in data __ / __ / __
 allegata alla presente dichiarazione

Il presente modulo si riferisce ad un solo contratto e ad un'unica materia prima.

Luogo delle firma

data

giorno mese anno

Firma del Primo trasformatore

Firma del coltivatore richiedente

.....

.....

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTA TRASFORMAZIONE IN BIOGA:
DI PRODOTTI OTTENUTI DA TERRENI COLTIVATI PER L'OTTENIMENTO
DI MATERIE PRIME DESTINATE AD UTILIZZO ENERGETICO**

REG. CE n. 1973/04 e 270/07

IL COLTIVATORE-TRASFORMATORE			
			PARTITA IVA
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			
RAGIONE SOCIALE			
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			
SEDE LEGALE		TELEFONO	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		PREFISSO	NUMERO
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>		<div style="border: 1px solid black; width: 50%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 50%;"></div>
COMUNE		PROV.	C.A.P.
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>		<div style="border: 1px solid black; width: 50%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 50%;"></div>
RAPPRESENTANTE LEGALE		FAX	
COGNOME E NOME		PREFISSO	NUMERO
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>		<div style="border: 1px solid black; width: 50%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 50%;"></div>

DICHIARA LE SEGUENTI TRASFORMAZIONI:

PRODOTTI TRASFORMATI								PRODOTTI OTTENUTI											
DATA	PRODOTTO TRASFORMATO (*)	QUANTITA' TRASFORMATE		Coefficiente di trasformazione	PERDITE DI LAVORAZIONE		QUANTITA' DISTRUTTE (#)		PRODOTTO (*)	PRODOTTI FINITI			ALTRI PRODOTTI						
		Tonn.	kg		Tonn.	kg	Tonn.	kg		Tonn.	kg	Prezzo	Acquirente	PRODOTTO (*)	Tonn.	kg	Prezzo	Acquirente	

(*) descrizione del prodotto o codice fornito dall'AGEA
 (*) indicare il n. di bolla per i prodotti intermedi o i sottoprodotti e il n. T_5 in caso di prodotti provenienti da altri Paesi comunitari.
 (#) da motivare

CONVALIDA DEL MINISTERO DELLE FINANZE (U.T.F.)
 (solo se il prodotto finito è biodiesel ottenuto da olii di semi raffinati o greggi)

.....

Luogo della firma

data

Firma del trasformatore

Conteggio riepilogativo di Gestione - Acquirente Collettore

Ragione Sociale della Ditta:			Sede stabilimento:			
Prodotto (tipo di coltura considerata):			Materia:			
Periodo <i>dal</i> _____ <i>al</i> _____			<i>Data del controllo:</i> _____			
DESCRIZIONE		unità/ formula	TOTALE	Descrizione movimento	Provenienza	Destinazione
A1	Giacenza materia prima (da precedente controllo)	[t]				
B1	Materia prima entrata	[t]				
B1.1	di cui D.d.T./Mod.T5	[t]				
B1.2	di cui equivalenza	[t]				
C1	Materia prima uscita	[t]				
C1.1	di cui D.d.T./Mod.T5	[t]				
C1.2	di cui equivalenza	[t]				
D1	Materia prima disponibile	[t] A1+B1-C1				
E1	<u>Materia prima passata in trasformazione</u>	[t]				
F1	Giacenza materia prima residua (da riportare nel prossimo controllo)	[t] D1-E1				
G1	Perdite di movimentazione	[t]				
H1	Perdite per essiccamento e cali	[t]				
L1	Perdite per distruzione della materia prima	[t]				

NOTE:

Per l' AGEA
nome e cognome

Firma _____

Per la Ditta
nome e cognome

Firma _____

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CONTROLLO PRODOTTI DESTINATI IN PRIMO LUOGO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA, BIOCARBURANTI E BIOCOMBUSTIBILI
REGG. CE N° 1973/04 e 270/07

Conteggio riepilogativo di Gestione : Primo Trasformatore

Ragione Sociale della Ditta:				Sede stabilimento:	
Prodotto (tipo di coltura considerata):				Materia:	
Periodo dal			al		
				Data del controllo:	
DESCRIZIONE	Materia prima /prodotto trasformato	unità/ formula	TOTALE	Descrizione movimento	Provenienza/ Destinazione
A2	Materia prima effettivamente trasformata (vedi voce E1 CRG Acquirente Collettore se stessa ditta)	[t]			
B2	Giacenza iniziale del prodotto (da precedente controllo)	[t]			
C2	Prodotto ottenuto dopo la trasformazione	[t]			
D2	Prodotto acquistato	[t]			
D2.1	di cui D.d.T./Mod.T5	[t]			
D2.2	di cui equivalenza	[t]			
E2	Prodotto totale	[t] B2+C2+D2			
F2	Prodotto uscito	[t]			
F2.1	di cui D.d.T./Mod.T5	[t]			
F2.2	di cui equivalenza	[t]			
G2	Prodotto inviato a successiva trasformazione	[t]			
H2	Giacenza finale di prodotto (da riportare nel prossimo controllo)	[t] E2-F2-G2			
I2	Resa di trasformazione	C2/A2			
L2	Giacenza sottoprodotto (da precedente controllo)	[t]			
M2	Sottoprodotto di trasformazione	[t]			
N2	Sottoprodotto acquistato	[t]			
O2	Sottoprodotto uscito	[t]			
P2	Giacenza finale di sottoprodotto (da riportare nel prossimo controllo)	[t] L2+M2+N2-O2			
Q2	Perdite di lavorazione e cali di peso	[t]			

NOTE

N.B.

E' possibile che le rese di impianto varino nel tempo in funzione della qualità delle materie prime, dell'efficienza degli impianti e delle imprecisioni legate ai sistemi di misurazione degli stoccaggi delle materie prime e/o trasformate; per quanto sopra detto è possibile altresì che le rese di trasformazione all'impianto siano differenti dal valore ottenuto in laboratorio.

Per l' AGEA
nome e cognome

Per la Ditta
nome e cognome

Firma _____

Firma _____

AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CONTROLLO PRODOTTI NON DESTINATI IN PRIMO LUOGO AL CONSUMO UMANO O ANIMALE
REGG. CE N° 1973/04 e 270/07

Conteggio riepilogativo di Gestione - Primo Trasformatore (ulteriore trasformazione)

Ragione Sociale della Ditta:			Sede stabilimento:		
Prodotto (tipo di coltura considerata):			Materia:		
Periodo dal			al		Data del controllo:
DESCRIZIONE	Materia prima /prodotto trasformato	unità/ formula	TOTALE	Descrizione movimento	Provenienza/ Destinazione
A3	Prodotto inviato a successiva trasformazione (da Campo G2)	[t]			
B3	Giacenza iniziale del prodotto (da precedente controllo)	[t]			
C3	Prodotto finito dopo trasformazione	[t]			
D3	Prodotto entrato	[t]			
D3.1	di cui D.d.T./Mod.T5	[t]			
D3.2	di cui equivalenza	[t]			
E3	Prodotto totale	[t] B3+C3+D3			
F3	Prodotto uscito	[t]			
F3.1	di cui D.d.T./Mod.T5	[t]			
F3.2	di cui equivalenza	[t]			
G3	Giacenza finale di prodotto (da riportare nel prossimo controllo)	[t] E3- F3			
H3	Resa di trasformazione	=C3/A3			
I3	G.za sottoprodotto (da prec. controllo)	[t]			
L3	Sottoprodotto di trasformazione	[t]			
M3	Sottoprodotto acquistato	[t]			
N3	Sottoprodotto venduto	[t]			
O3	Giacenza finale di sottoprodotto (da riportare nel prossimo controllo)	[t] I3+L3+M3- N3			
P3	Perdite di lavorazione	[t]			

NOTE

N.B.

E' possibile che le rese di impianto varino nel tempo in funzione della qualità delle materie prime, dell'efficienza degli impianti e delle imprecisioni legate ai sistemi di misurazione degli stoccaggi delle materie prime e/o trasformate; per quanto sopra detto è possibile altresì che le rese di trasformazione all'impianto siano differenti dal valore ottenuto in laboratorio.

Per l' AGEA
nome e cognome

Per la Ditta
nome e cognome

Firma _____

Firma _____

Conteggio riepilogativo di Gestione - 2° Trasformatore

Ragione Sociale della Ditta:			Sede stabilimento:				
Data del controllo:		Periodo dal _____ al _____					
Prodotto (tipo di coltura considerata):			Materie Prime, Prodotto Trasformato:				
DESCRIZIONE	Materia prima /prodotto trasformato	unità/ formula	TOTALE	Tipo di materia			
A4	Giacenza materia prima (da precedente controllo)	[t]					
B4	Materia prima entrata	[t]					
B.4.1	di cui D.d.T (vedi dettaglio Fornitore/Destinatario)	[t]					
B.4.2	di cui T5 (vedi Tabella T5)	[t]					
C4	Materia prima uscita	[t]					
D4	Materia prima disponibile	[t]A4+B4-C4					
E4	<u>Materia prima passata in trasformazione</u>	[t]					
F4	Giacenza materia prima residua (da riportare nel prossimo controllo)	[t] D4-E4					
G4	Giacenza iniziale del prodotto (da precedente controllo)	[t]					
H4	<u>Prodotto finito dopo trasformazione</u>	[t]					
I4	Prodotto acquistato	[t]					
L4	Prodotto totale	[t] G4+H4+I4					
M4	Prodotto uscito	[t]					
N4	Giacenza finale di prodotto (da riportare nel prossimo controllo)	[t] L4-M4					
O4	<u>Resa di trasformazione</u>	H4/E4					
P4	Giacenza sottoprodotto (da precedente controllo)	[t]					
Q4	<u>Sottoprodotto di trasformazione</u>	[t]					
R4	Sottoprodotto acquistato	[t]					
S4	Sottoprodotto uscito	[t]					
T4	Giacenza finale di sottoprodotto (da riportare nel prossimo controllo)	[t] P4+Q4+R4-S4					
U4	<u>Perdite di lavorazione</u>	[t]					

NOTE

N.B. E' possibile che le rese di impianto varino nel tempo in funzione della qualità delle materie prime, dell'efficienza degli impianti e delle imprecisioni legate ai sistemi di misurazione degli stoccaggi delle materie prime e/o trasformate; per quanto sopra detto è possibile altresì che le rese di trasformazione all'impianto siano differenti dal valore ottenuto in laboratorio.

Per l' AGEA
 nome e cognome

Per la Ditta
 nome e cognome

Firma _____

Firma _____

Spett.le
ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

CONTROLLO PRODOTTI DESTINATI IN PRIMO LUOGO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA, BIOCARBURANTI E BIOCOMBUSTIBILI
REGG. CE N° 1973/04 e 270/07

Conteggio riepilogativo di Gestione - Raffinatore / 2° Trasformatore

Ragione Sociale della Ditta:			Sede stabilimento:				
Data del controllo:		Periodo dal _____ al _____					
Prodotto (tipo di coltura considerata):			Materie Prime, Prodotto Trasformato:				
DESCRIZIONE	Materia prima /prodotto trasformato	unità/ formula	TOTALE	Olio di _____	Olio di _____	Olio di _____	Olio di _____
A5	Giacenza materia prima (da precedente controllo)	[t]					
B5	Materia prima entrata	[t]					
B5.1	di cui D.d.T. (vedi dettaglio Fornitore/Destinatario)	[t]					
B5.2	di cui T5 (vedi Tabella T5)	[t]					
C5	Materia prima uscita	[t]					
D5	Materia prima disponibile	[t] A5+B5-C5					
E5	<u>Materia prima passata in trasformazione</u>	[t]					
F5	Giacenza materia prima residua (da riportare nel prossimo controllo)	[t] D5-E5					
G5	Giacenza iniziale del prodotto (da precedente controllo)	[t]					
H5	<u>Prodotto dopo trasformazione</u>	[t]					
I5	Prodotto acquistato	[t]					
I5.1	di cui D.d.T. (vedi dettaglio Fornitore/Destinatario)	[t]					
I5.2	di cui T5 (vedi Tabella T 5)	[t]					
L5	Prodotto uscito	[t]					
M5	Giacenza prodotto (da riportare nel prossimo controllo)	[t] G5+H5+I5-L5					
N5	<u>Resa di trasformazione</u>	H5/E5					
O5	Giacenza sottoprodotto (da precedente controllo)	[t]					
P5	<u>Sottoprodotto di trasformazione</u>	[t]					
Q5	Sottoprodotto acquistato	[t]					
R5	Sottoprodotto uscito	[t]					
S5	Giacenza finale di sottoprodotto (da riportare nel prossimo controllo)	[t] O5+P5+Q5-R5					
T5	<u>Perdite di lavorazione</u>	[t]					

NOTE

N.B. E' possibile che le rese di impianto varino nel tempo in funzione della qualità delle materie prime, dell'efficienza degli impianti e delle imprecisioni legate ai sistemi di misurazione degli stoccaggi delle materie prime e/o trasformate; per quanto sopra detto è possibile altresì che le rese di trasformazione all'impianto siano differenti dal valore ottenuto in laboratorio.

Per l' AGEA
nome e cognome

Per la Ditta
nome e cognome

Firma _____

Firma _____

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL COLTIVATORE
DI RACCOLTA DI MATERIE PRIME OTTENUTE SU TERRENI AD UTILIZZO ENERGETICO
ED IMPIEGATE PER LA TRASFORMAZIONE IN ENERGIA E/O BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA**

REG. CE n° 1973/04 e 270/07

CAMPAGNA 200../200..

N. CONTRATTO		N. DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO	MATERIA PRIMA	QUANTITA' PREVISIONALE DI RACCOLTA RIPORTATA NELLA DICH.SOST. CONTRATTO (*)	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO			Tonnellate	kg

(*) comprensiva di eventuali variazioni

QUADRO A - COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

UBICAZIONE SITO DI TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P. FAX

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del Reg. CE n. 1973/04 e 270/07

- di aver raccolto e consegnato al proprio sito aziendale di trasformazione

la totalità della materia prima raccolta sulla superficie oggetto della dichiarazione sostitutiva del contratto come riportato in appresso.

LUOGO DI CONSEGNA (stabilimenti, centri di raccolta, centri di stoccaggio)	DATA DI CONSEGNA	N.BUONO o DDT	QUANTITA' TAL QUALE		CARATTERISTICHE umidità (%) impurità (%) (*)	QUANTITA' TIPO (*)	
			Tonn.	kg		Tonn.	kg
TOTALE					TOTALE		

(*) solo per mais e semi oleosi

E SI IMPEGNA:

- a garantire l'utilizzazione della materia prima ottenuta sui terreni per la produzione di energia o di biocarburanti
- a tenere in locali separati le materie prime raccolte su terreni investiti a colture energetiche rispetto a quelle raccolte su altri terreni nonché i prodotti intermedi ottenuti, ed a provvedere alla loro denaturazione se trattasi di mais o semi oleosi come prescritto da regolamento

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA INOLTRE:

- nessuna variazione in termini di superfici e di quantità previste nel contratto;
- le seguenti variazioni intervenute al contratto iniziale in termini di superfici quantità

come risulta dalla dichiarazione di variazione presentata in data __/__/__
 allegata alla presente dichiarazione

Il presente modulo si riferisce ad un solo contratto e ad un'unica materia prima.

Luogo delle firma

data

giorno mese anno

Firma del coltivatore richiedente

.....

**REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE MATERIE PRIME CHE POSSONO ESSERE COLTIVATE SU TERRENI
DESTINATI AD UTILIZZO ENERGETICO PER LA PER LA FABBRICAZIONE DI ENERGIA
BIOCOMBUSTIBILI E BIOCARBURANTI**

REG. CE n. 1973/04 e 270/07

N. RICONOSCIMENTO

MATERIA PRIMA

CENTRO DI RACCOLTA E/O STOCCAGGIO

SEDE PRINCIPALE

CARICO

DATA	N. BOLLA	COLTIVATORE FORNITORE	N. CONTRATTO o EVENTUALE T_5 (*)	QUANTITA' TAL QUALE		CARATTERISTICHE		QUANTITA' TIPO		TOTALE PROGRESSIVO QUANTITA' TIPO	
				Tonn.	kg	UMIDITA' (%)	IMPURITA' (%)	Tonn.	kg	Tonn.	kg
Riporto											
Totali a riportare											

(*) indicare il numero di contratto in caso di materia prima o il numero T_5 per prodotto proveniente da altri Paesi comunitari

SCARICO

DATA	N. BOLLA	PREZZO	PRIMO TRASFORMATORE (nome, indirizzo)	N. CONTRATTO o EVENTUALE T_5 (*)	(#)	QUANTITA' TAL QUALE		CARATTERISTICHE		QUANTITA' TIPO		TOTALE PROGRESSIVO QUANTITA' TIPO	
						Tonn.	kg	UMIDITA' (%)	IMPURITA' (%)	Tonn.	kg	Tonn.	kg
Riporto													
Totali a riportare													

(*) indicare il numero di contratto in caso di materia prima o il numero T_5 per prodotto proveniente da altri Paesi comunitari

(#) barrare la casella relativa se trattasi di quantitativo in equivalenza

N. IMPEGNO

**IMPEGNO DI COLTIVAZIONE DI MATERIA PRIMA POLIENNALI SU TERRENI
INVESTITI A COLTURE PER L'OTTENIMENTO DI PRODOTTI ENERGETICI
PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA**

Spett.le ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

reg. CE 1973/04 e 270/07

CAMPAGNA 200../ 200..

 impegno iniziale

 impegno di modifica in sostituzione dell'impegno n.

MATERIA PRIMA - SPECIE -

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

RAGIONE SOCIALE		PARTITA IVA	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
NOME		SESSO	CODICE FISCALE
<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="text"/>
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA		PROV.
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
giorno	mese	anno	

Resa media prevista sulle superfici impegnate rappresentativa fissata dall'AG.E.A.
 dell'azienda (attestata da perizia giurata) (Tonn./Ha)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA		RESA PREVISTA (Tonn./Ha)	
			Ha	Are		
TOTALE						

TOTALE QUANTITA' PREVISTA Tonnellate kg

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:
- che i dati soprariportati sono esatti e veritieri;

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

- di essere soggetto agli adempimenti IVA avendo un volume di affari sup. a L. 10.000.000 o comunque avendo rinunciato al diritto di esonero (art. 34 DPR n. 633 modificato da DPR 29.1.79 n.24)
- di essere esonerato dagli adempimenti IVA avendo un volume di affari non sup. a L. 10.000.000 (art. 34 DPR n. 633 modificato da DPR 29.1.79 n.24)

Qualora la posizione fiscale sopraindicata dovesse subire variazioni il sottoscritto dichiarante avrà cura di darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata R.R.

- Il coltivatore "richiedente" si impegna a seminare sulla totalità delle superfici dichiarate nel contratto la specie della materia prima indicata, utilizzata per la trasformazione in prodotti enrgetici, biocombustibili e/o biocarburanti;
- il coltivatore "richiedente" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o rinunce consentite al presente impegno;
- il coltivatore si impegna a stipulare un contratto di fornitura delle materie prime ottenute su i terreni sopra indicati con un collettore o un trasformatore riconosciuto nell'anno della prima raccolta.

Luogo della firma

data

giorno mese anno

**COMUNICAZIONE DI CONSEGNA EFFETTUATA DA PRIMI TRASFORMATORI RICONOSCIUTI E/O TRASFORMATORI AUTORIZZATI
DI PRODOTTI INTERMEDI, SOTTOPRODOTTI E COPRODOTTI OTTENUTI DA MATERIA PRIMA COLTIVATA SU TERRENI AD UTILIZZO ENERGETICO
E DESTINATI PER LA FABBRICAZIONE DI ENERGIA, BIOCOMBUSTIBILI E BIOCARBURANTI
REG. CE n. 1973/04 e 270/07**

IL TRASFORMATORE AUTORIZZATO							
RAGIONE SOCIALE						PARTITA IVA	
SEDE LEGALE INDIRIZZO E NUMERO CIVICO						TELEFONO	
COMUNE						PREFISSO NUMERO	
RAPPRESENTANTE LEGALE COGNOME E NOME						FAX	
				PROV.	C.A.P.	PREFISSO NUMERO	

COMUNICA:

- di aver consegnato le seguenti quantità:

DATA DI CONSEGNA	N.BOLLA	PRODOTTO (*)	PREZZO	ACQUIRENTE (nome, indirizzo)	QUANTITA'				NUMERO T_5 (**)	% SUL TOTALE T_5 (**)
					Tonnellate		kg			

(*) descrizione del prodotto o codice fornito dall'AGEA
(**) da compilare solo in caso di prodotto proveniente da altri Paesi comunitari

Il sottoscritto TRASFORMATORE **SI IMPEGNA:**

- a garantire l'utilizzazione dei prodotti intermedi e sottoprodotti per la fabbricazione di prodotti finiti non destinati all'alimentazione umana e/o animale entro i termini previsti;
- a mantenere in locali o contenitori separati i prodotti intermedi e/o sottoprodotti ottenuti da materie prime coltivate su superfici ad uso energetico dagli analoghi prodotti ottenuti da materie prime coltivate su superfici ordinarie; (solo as:
- a tenere i registri di carico e scarico dei prodotti in questione;
- a sottoporsi ai controlli effettuati dall'AGEA;
- ad effettuare le comunicazioni previste dalla normativa nazionale.

Luogo della firma _____

data _____

Firma del rappresentante legale
.....